



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B

in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Daniela Trotta, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **2432** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2022** e vertente

TRA

Parte_1 (**P.I.** *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Liccardo ed Emanuela Pignataro, presso il cui indirizzo telematico è domiciliata in forza di mandato in atti **Opponente**

E

CP_1 (**P.I.** *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Carbone presso il cui studio e indirizzo telematico è domiciliata come da mandato in atto **Opposta**

OGGETTO: Appalto (clausola compromissoria) - opposizione a decreto ingiuntivo RG. 1702/2022.

FATTO E DIRITTO

Con rituale atto di citazione in opposizione, la *Parte_1* chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale ed iscritto al n.1702\2022 di RG, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7185,45, oltre interessi e spese, pari alla trattenuta del cinque per cento per gli adempimenti previdenziali e la buona esecuzione dei lavori asseritamente eseguiti dalla opposta in forza del contratto di subappalto pubblico stipulato tra le parti in data 20.11.2014. A sostegno dell'opposizione veniva eccepita, in via assolutamente preliminare, l'inammissibilità della domanda monitoria in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 21 del predetto contratto di subappalto, costituente titolo del debito portato nel decreto ingiuntivo, con formulazione, in via meramente subordinata, di eccezioni di merito sulla non debenza della somma ingiunta per inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e formulazione di domanda riconvenzionale come meglio specificato nell'atto di opposizione cui si rinvia.

In data 20.02.2023 si costituiva in giudizio l'opposta, con comparsa di costituzione e risposta, la quale contestava integralmente le avverse difese. In particolare, negata l'operatività della clausola compromissoria per essere il debito azionato con il monitorio fondato su titolo diverso (transazione tra un terzo e la opponente), chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, formulando altresì eccezione anche di prescrizione della avversa domanda riconvenzionale.

A seguito della concessione dei termini per memorie ex art. 183, 6° comma, cpc, di cui entrambe le parti si giovavano, stante il carattere pregiudiziale della questione relativa alla *exceptio compromissi*, sollevata tempestivamente dalla parte opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza, tenutasi ex art. 127 bis cpc, del 3 gennaio 2025 alla quale le parti così provvedevano all'incombente: Per parte opposta: *“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - Munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 529/2022 del Tribunale di Cassino di efficacia provvisoriamente esecutiva; - Accertare e dichiarare infondata l'eccezione di compromesso Accettare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda riconvenzionale di risarcimento danni; - Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 529/2022 del Tribunale di Cassino, in quanto infondata in fatto e in diritto; - condannare *Parte_1* in persona del l.r.p.t., al versamento di euro € 7.185,45 e/o*

della diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante; - Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di Parte_1 in persona del l.r.p.t., e per l'effetto, condannarla ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc -In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”

Per parte opponente l'avv, Circolo così precisa le proprie conclusioni: *“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, preso atto dell'esistenza della clausola compromissoria, Voglia, in accoglimento dell'opposizione proposta, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda monitoria e, pertanto, revocare e/o dichiarare invalido il decreto ingiuntivo in questa sede opposto, il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione di compromesso, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e, in ogni caso, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. In subordine, in ogni caso, rilevarsi la mancanza dei presupposti di legge per la concessione della provvisoria esecutività chiesta da controparte”*.

Previa concessione di termine per il deposito di note conclusive, si perveniva alla udienza del 20 febbraio 2026 alla quale le parti discutevano verbalmente la causa, ex art. 281 sexies cpc, ribadendo le rispettive posizioni; udienza alla quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi del 3° comma della sopra indicata norma, nella sua formulazione post Cartabia, ritenuta applicabile anche ai procedimenti instaurati anteriormente in forza del c.d. correttivo.

Secondo questo Giudice la eccezione pregiudiziale di sussistenza della clausola compromissoria, tempestivamente sollevata con l'atto introduttivo della presente opposizione, è fondata.

Come si evince dal ricorso in atti, il titolo del credito azionato in via monitoria è costituito dal contratto di subappalto del 20.11.2014 con il quale, a seguito dell'affidamento da parte del Controparte_2 alla Parte_1 di "Interventi di razionalizzazione e risparmio risorse idriche a tutela ambientale impianti irrigui forma Quesa, Sant'Ermete, Melfi e ^{CP-}, questa ultima ha subappaltato all'opposta la posa in opera di tubazioni ed altre opere accessorie.

L'art. 21 del predetto contratto di subappalto prevede che *“Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, ivi comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione, validità ed*

esistenza, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui i primi due nominati uno da ciascuna parte in lite, ed il terzo di comune accordo dagli arbitri così nominati, ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale di Napoli. Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall'art. 810, comma 1, c.p.c. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto. Il lodo pronunciato dal Collegio sarà espressamente impugnabile, ex art. 829, comma 3, c.p.c. per inosservanza delle regole di diritto relative al merito della controversia. La sede dell'arbitrato è fissata in Napoli. Gli arbitri potranno condurre il procedimento senza formalità di procedura, salva l'osservanza del principio del contraddittorio e salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 806 seguenti del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale” (cfr. doc.3 allegato all'atto di opposizione).

La natura rituale dell'arbitrato in questione, non controversa, emerge dal tenore letterale della clausola devolutiva, come testualmente sopra riportata.

Dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dalle parti, appare incontestabile che la pretesa creditoria azionata dall'opposta ha ad oggetto il pagamento della somma di cui all'art. 6 del contratto di subappalto (che prevede una trattenuta pari al 5% a garanzia della buona esecuzione dei lavori e dello 0,5% per gli adempimenti verso gli enti previdenziali), da svincolare alla stesura del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Le deduzioni della **CP_1** non hanno pregio laddove cerca di attribuire rilevanza, quale titolo da cui deriverebbe il debito ingiunto, alla transazione del 24 marzo 2019, conclusa tra la odierna opposta e il **Controparte_2** trattandosi di atto al quale l'opposta non ha sicuramente preso parte.

Parimenti priva di pregio è la valorizzazione operata dalla **CP_1** circa la previsione di pagamento diretto della somma portata nel monitorio da parte del **CP_2** di cui all'art. 7 del più volte menzionato contratto di subappalto: è evidente, infatti, che si tratta di questione, relativa alla delegazione di pagamento del **CP_2** nei confronti del subappaltatore, in conformità alle previsioni di cui alla normativa sugli appalti pubblici, che non esclude che il rapporto creditorio per il quale è causa sia rinvenibile nel contratto di subappalto del 20.11.2014.

Non appare, infine, rilevante la sentenza di legittimità richiamata dall'opposta nei propri scritti trattandosi di fattispecie in cui l'obbligazione di pagamento azionata in via monitoria non trovava la propria fonte nel contratto di appalto contenente l'invocata clausola

compromissoria.

Pertanto, secondo questo Giudice la controversia rientra tra quelle che le parti hanno inteso devolvere alla cognizione del collegio arbitrale in virtù dell'art. 21 del contratto di subappalto più volte citato poiché la pretesa obbligazione di pagamento, sulla cui debenza sono insorte numerose questioni tra le parti, trova in esso la propria fonte.

Appare utile evidenziare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, alla quale si intende dare seguito “Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi (Cass. n. 365 del 1983; Cass. n. 1852 del 1976; Cass. n. 5265 del 2011)” (così Cass. n. 25939/2021; Trib. Catania, Sez. Impresa, sent. 899\2024 del 16.02.2024).

Il ragionamento della giurisprudenza di legittimità si fonda sulla non rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di arbitrato e, conseguentemente, sul fatto che l'improponibilità della domanda, in conseguenza di una clausola compromissoria, è subordinata all'eccezione di parte, quale eccezione in senso stretto (Cass. n. 5265/2011; Cass. n. 19823/2020).

Ne consegue che la presenza di una clausola compromissoria non osta alla proposizione della domanda monitoria, ferma restando la facoltà della parte intimata al pagamento, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, come è avvenuto nel caso di specie.

Da ciò deriva, quale logica conseguenza, che l'opposta ha legittimamente richiesto in via monitoria l'adempimento del contratto accettando peraltro il rischio di patire l'eccezione della debitrice in sede di opposizione e di ottenere una declinatoria di competenza in favore del collegio arbitrale con conseguente nullità del decreto ingiuntivo emesso (Trib. Catania, 899\2024 cit.).

Ne consegue che il giudizio di opposizione – che funzionalmente appartiene alla competenza dell'Autorità Giudiziaria che ha emesso il decreto ingiuntivo – deve essere definito con la revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso da questo Tribunale (R.G 1702\2022), per

difetto di competenza in ordine alla domanda proposta con il ricorso monitorio, in favore della competenza arbitrale (SU 24153\2013; Trib. Sez. Imprese Genova, sent. 1432\2022 del 4.06.2022).

In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte opposta va condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del Regolamento adottato con il D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti (DM 147/2022).

Precisamente, avuto riguardo al valore della causa (€ 7.185,42), come risultante agli atti, i compensi vengono liquidati sulla base della pertinente Tabella allegata al già menzionato Regolamento, secondo il valore minimo per le fasi effettivamente svolte, con la riduzione prevista per la sentenza in rito e la assenza di questioni di particolare complessità, tenendo altresì conto del valore della causa che si pone all'inizio del valore dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00). L'importo totale dei compensi in tal modo liquidati appare, in ogni caso, congruo avuto riguardo all'impegno richiesto.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 2432/2022 di R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- In accoglimento della opposizione, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Cassino in favore del collegio arbitrale indicato nell'art. 21 del contratto di subappalto del 24.11.2014 stipulato dalle parti in causa;
- revoca il decreto ingiuntivo n. RG.1702\2022 emesso dal Tribunale di Cassino;
- condanna l'opposta al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente nella misura di € 1016,00 per totale compensi oltre al rimborso delle spese vive per € 145,50, salvo ulteriori ove in atti debitamente documentate, e con l'aggiunta delle spese generali al 15% sul totale compensi, oneri previdenziali forensi ed IVA, ove dovuta, come per legge.

Si eseguano le formalità di legge.

Così deciso in Cassino, 23 febbraio 2026

Il Giudice Unico

Daniela Trotta